



# STATUTO

**C.G.I.L. DEL TRENTINO**

**Approvato dal XVII Congresso della CGIL del Trentino  
e dal COMITATO DIRETTIVO  
della CGIL del Trentino  
23 luglio 2012**

***Art. 1 - Applicazione***

La Cgil del Trentino, godendo di fatto e di diritto - nell'ambito della Cgil - di una speciale autonomia, adotta il presente Statuto che integra, per le parti di riferimento, sostituendone le corrispondenti norme, lo Statuto della Cgil Nazionale.

Lo Statuto integrativo è valido nel territorio della Provincia Autonoma di Trento per tutti gli iscritti e per tutte le strutture della Cgil.

Eventuali norme di singole strutture, contrastanti con il presente Statuto, sono nulle.

Lo Statuto della Cgil del Trentino è approvato e può essere modificato dal Congresso con la maggioranza dei 3/4 dei voti degli aventi diritto.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Nazionale della Cgil.

***Art. 2 - Principi***

Nell'ambito delle scelte generali della Cgil Nazionale, la Cgil del Trentino è impegnata ad operare attivamente per una politica sindacale unitaria ed in questo ambito a raggiungere intese, anche sperimentali, con le altre confederazioni trentine per costruire un soggetto sindacale unitario sulla base dei valori comuni della libertà, del pluralismo, della democrazia interna e di mandato, per l'affermazione di una cultura ispirata ai valori dell'accoglienza, della pace e del disarmo, nonché della solidarietà tra i lavoratori ed i pensionati.

La Cgil del Trentino, a tutti i livelli, opera per una completa riforma in termini regionalistici della Confederazione, attraverso una più precisa distinzione fra le competenze nazionali e quelle in capo al territorio, trasferendo per queste ultime la pienezza dei poteri di rappresentanza e di negoziazione, alle sedi regionali e alle loro articolazioni, quali interfaccia delle omologhe istituzioni pubbliche e private che esistono sul territorio.

La Cgil del Trentino è impegnata a favorire, ricercare e stabilire rapporti unitari, di collaborazione, di confronto e di cooperazione per promuovere lo scambio di esperienze e di informazioni, al fine di perseguire accordi di collaborazione per la tutela dei diritti dei lavoratori di questa ed altre aree geografiche.

In questo ambito la Cgil del Trentino può promuovere la costituzione o aderire ad organismi sindacali nell'ambito dei diversi Paesi e/o Regioni dell'arco alpino.

Tra un Congresso e l'altro il potere di deliberare in ordine alla costituzione all'adesione e/o alla revoca agli organismi di cui sopra è affidato al Comitato Direttivo della Cgil del Trentino con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

***Art.3 - Denominazione e Sede***

In Trentino viene mantenuta la denominazione nazionale "Confederazione Generale Italiana del Lavoro" (CGIL) con l'aggiunta "del Trentino".

Nell'ambito della CGIL nazionale, la CGIL del Trentino costituisce a tutti gli effetti struttura regionale.

Nel presente Statuto ogni riferimento al livello regionale riguarda il territorio della Provincia Autonoma di Trento, fatto salvo quanto richiamato nel successivo art. 4 o diversamente specificato nei singoli articoli.

La Cgil del Trentino può dotarsi di un proprio particolare emblema.

La Cgil del Trentino ha sede in Trento ed è articolata nelle varie realtà territoriali e di categoria.

***Art. 4 - Regione Trentino-Alto Adige/Sud Tirol***

In rapporto alla esigenza di esercitare il proprio ruolo di rappresentanza e di negoziazione in relazione alle competenze della Regione ed agli omologhi enti pubblici regionali o delle analoghe strutture di rappresentanza imprenditoriali, la Cgil del Trentino si attiva per la costituzione di un organismo di coordinamento con competenza su tutte le materie di interesse generale, sociale o intercategoriale di valenza regionale.

Analoghe strutture di coordinamento sono previste, in quanto necessarie, per le categorie, i servizi ed il sindacato pensionati.

Le modalità di composizione e di funzionamento di detti organismi saranno deliberate dai rispettivi organi direttivi.

### **Art. 5 - Compiti della Cgil del Trentino**

La Cgil del Trentino ha compito di elaborazione e di direzione politica ed organizzativa di tutte le strutture orizzontali e verticali esistenti nel proprio territorio, promuove e gestisce le politiche sindacali e vertenziali regionali e coordina, indirizzandola, l'attività confederale e quella degli Enti ed Istituti svolta a livello regionale.

In raccordo con gli indirizzi nazionali, la CGIL del Trentino ha - nell'ambito del proprio territorio, nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle controparti pubbliche e private - competenza primaria e potere di rappresentanza e di negoziazione su tutte le materie nelle quali gli enti territoriali regionali e provinciali esercitano potestà legislativa e/o ordinamentale in forza dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e relative disposizioni di attuazione.

La Cgil del Trentino, al fine di informare compiutamente i propri iscritti, edita propri periodici senza fini di lucro, avvalendosi di strumenti multimediali.

La Cgil del Trentino è centro regolatore e pertanto interviene:

- sull'insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza; a tal fine può decidere anche la costituzione di strutture di decentramento organizzativo;
- sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire - attraverso la mobilità - la pluralità delle esperienze;
- sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza;
- sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del comitato direttivo nazionale della Cgil;
- sulla direzione, coordinamento e controllo della politica dei servizi.

### **Art.6 - Iscrizione alla Cgil**

L'iscrizione alla Cgil avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, della lega Spi e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta, a cura delle segreterie delle strutture alle quali l'iscrizione viene richiesta che ne daranno informazione alla segreteria della Cgil del Trentino, nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista, organizzazioni terroristiche).

Analogamente e sulle stesse situazioni si procede, a cura delle segreterie delle stesse strutture, nel caso di iscritte/i, determinando l'interruzione del rapporto associativo con la Cgil.

L'iscrizione alla Cgil è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o. L'iscrizione con delega alla Cgil comporta per i lavoratori attivi ed i pensionati una trattenuta mensile.

### **Art. 7 - Diritti delle iscritte e degli iscritti**

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil ed alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.

Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero ed il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

Ogni iscritto ed ogni iscritta alla Cgil ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale che lo/la riguarda.

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Cgil.

La Cgil deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, di ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

La Cgil tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte ed agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

#### **Art. 8 - Doveri delle iscritte e degli iscritti**

Le iscritte e gli iscritti alla Cgil partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto ed a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti/iscritte rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e degli iscritti/iscritte rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della Cgil, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera Cgil su una unica piattaforma, quella definita dal mandato.

#### **Art. 9 - Democrazia sindacale.**

I cardini su cui poggia la vita democratica della Cgil sono:

a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritto/iscritta alla Cgil, in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti/iscritte, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato di categoria e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano;

b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni della organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative da parte dei lavoratori. Comunque, per la Cgil, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;

c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti/iscritte e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta di un decimo degli iscritti/iscritte o di un quarto dei componenti gli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;

d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione ed in occasione del Congresso;

e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;

f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, con la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e non, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto ad una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo ed impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della Cgil, il valore della confederalità;

g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:

\* di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al comitato direttivo;

\* di gestione politica dei mandati ricevuti dal comitato direttivo di direzione quotidiana delle attività, nonché di rappresentanza legale della Cgil, attribuita al segretario generale;

\* di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia;

\* di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della CGIL, attribuito al Collegio di verifica;

Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione è garantito:

- 1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari e dall'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
- 2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi, del voto segreto.

### **Art. 10 - Formazione dei gruppi dirigenti**

La formazione degli organismi dirigenti deve tendere a realizzare:

- a) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli Iscritti e dalle Leghe dei pensionati fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale ed internazionale, di un sindacato di uomini e di donne - stabilendo che nessuno dei due generi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative - anche attraverso lo scorrimento delle liste in caso di elezione degli organismi - e la rappresentazione compiuta della complessità della Cgil, rappresentata dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Confederazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;
- b) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo, degli incarichi di direzione di quanti operano nel Sistema Servizi, per la conclusione del rapporto di dipendenza al raggiungimento dell'anzianità massima prevista nonché l'indicazione del 65° anno di età per la cessazione degli incarichi esecutivi o dirigenziali, ad esclusione dello SPI, prevedendo norme per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirati a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e meglio utilizzare le esperienze; per favorire il rinnovamento della platea dirigente attraverso una politica dei quadri che, a tutti i livelli dell'organizzazione, garantisca anche mediante l'utilizzo di intensi percorsi formativi un accesso diffuso dei giovani e degli immigrati, in particolare provenienti dai luoghi di lavoro, a ruoli di responsabilità e direzione; per arrivare, con specifiche modalità, a raggiungere l'obiettivo, riferito alla platea dei lavoratori attivi, dell'ingresso del 20% dei giovani con meno di 35 anni negli organismi dirigenti confederali e di categoria;
- c) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità.
- d) la condivisione del principio che i componenti di delegazioni, a qualsiasi livello, sono tenuti a rappresentare in quelle sedi il mandato e le deliberazioni della relativa struttura;
- e) la definizione di regole sui processi di accorpamento, sulla costituzione di nuove categorie o di diverse aggregazioni territoriali;
- f) la definizione di regole per la partecipazione della Cgil del Trentino e delle sue strutture ad organismi esterni (Fondi, Enti bilaterali, ecc.) nei quali la presenza della stessa è determinata da leggi o da contratti collettivi;

In particolare, per la CGIL del Trentino, la politica dei quadri deve perseguire:

- una reale e misurabile efficienza e funzionalità dell'intero modello organizzativo, del ruolo e delle funzioni di ogni struttura;
- un decentramento dei poteri, delle risorse, delle persone in direzione dei luoghi di lavoro e delle Leghe dei pensionati, operando un reinsediamento dell'organizzazione, capace di cogliere specificità tradizionali e nuove;
- un maggior coinvolgimento in incarichi dirigenti ad ogni livello di compagne/i in produzione utilizzando, anche in maniera flessibile, tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente;
- una più capillare valorizzazione della presenza delle donne che consenta la realizzazione del riequilibrio della rappresentanza negli organismi dirigenti, a tutti i livelli.

Sulle seguenti specifiche materie, la Cgil del Trentino pone i seguenti vincoli:

- la cessazione del rapporto di dipendenza al raggiungimento dell'anzianità massima prevista, nonché la cessazione degli incarichi esecutivi o dirigenziali al raggiungimento del 65° anno di età, con l'eccezione del Sindacato pensionati;
- va favorito l'utilizzo del volontariato che deve essere sempre più ampio, in tutti i settori dell'organizzazione
- va perseguita la mobilità fra gli incarichi, compresi quelli di segreteria generale, e le Strutture, in una logica di solidarietà generale;
- va perseguita la mobilità fra gli incarichi e le Strutture, in una logica di solidarietà generale;

- gli incarichi di segreteria, nella stessa struttura, non possono essere ricoperti per più di due mandati congressuali e comunque non possono superare 8 anni. Non sono ammesse proroghe.

### **Art.11 - Incompatibilità**

La Cgil ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere - quando è necessario - alla pressione sindacale ed allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme. Questo principio della solidarietà contrappone la Cgil a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La Cgil considera incompatibile con l'appartenenza alla Confederazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla Cgil, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la Cgil, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità della Cgil come soggetto contrattuale.

La adesione alla Cgil è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali il Comitato direttivo preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

L'autonomia della Cgil si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:

- appartenenza a Consigli di Amministrazione, Istituti ed Enti pubblici di ogni tipo ed organi di gestione in genere, ad esclusione di quelle di società, associazioni, enti bilaterali, enti ed istituti che vedono la Cgil quale parte promotrice o istitutiva e/o nei quali la presenza è in rappresentanza o su indicazione o proposta dalla Cgil stessa. Eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro Regolatore Nazionale;

- appartenenza ad organi direttivi di partiti o altre formazioni politiche che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi;

- con la qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee, o primarie di coalizione o di partito, comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;

- con l'assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo 12 mesi.

Analogamente, si prevede che l'iscritto/a che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di dodici mesi.

Dà luogo ad incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

A livelli di posto di lavoro e/o lega, per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla lega.

L'appartenenza ad organi esecutivi della Cgil a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E' responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione presso il Collegio di Verifica.

Spetta al Comitato Direttivo della Cgil, a maggioranza dei ¾ dei suoi componenti, stabilire eventuali altre forme di incompatibilità che si rendano necessarie.

## **TITOLO II - DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE**

### **Art. 12 - Struttura organizzativa**

La struttura organizzativa della Cgil, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori ed il più efficace impegno per la democrazia e verso l'unità sindacale e ad estendere la presenza nel territorio, inteso come insieme di luoghi di lavoro, relazioni, competenze istituzionali.

Nei luoghi di lavoro o nel territorio la Cgil identifica nell'assemblea degli iscritti/iscritte e della lega Spi la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della Cgil e delle sue categorie e dello Spi. L'Assemblea elegge:

a) il Comitato degli iscritti Cgil o il direttivo della Lega Spi, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo, che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di una affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture orizzontali e verticali;

b) i delegati ai congressi delle istanze superiori.

La Cgil del Trentino si articola nelle seguenti strutture per la generalità dei lavoratori e dei pensionati:

- i Comitati degli iscritti del posto di lavoro, di lega o interaziendale; le leghe dei pensionati; le strutture di rappresentanza dei lavoratori parasubordinati ed interinali, le forme di organizzazione dei non occupati;

- le Camere del lavoro territoriali, che comprendono i Sindacati di categoria, lo SPI e le sue Leghe;

- la Cgil del Trentino;

- le Federazioni o Sindacati di categoria;

- le strutture di rappresentanza costituite dal Comitato Direttivo della Cgil.

La CGIL del Trentino svolge il ruolo di centro regolatore ed esercita tale attribuzione mediante la Segreteria.

L'azione della Cgil è volta, altresì, a favorire l'autorganizzazione delle donne a tutti i livelli. Conseguentemente, spetta al Comitato direttivo definire le regole di costituzione e riconoscimento, stabilendone contestualmente i poteri e le prerogative e le risorse.

Spetta, inoltre, al Comitato direttivo della Cgil decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione ed i livelli ai quali se ne prevede l'esistenza, il loro grado di autonomia.

La Cgil è, comunque, impegnata a promuovere forme di aggregazione delle/gli immigrate/i con modalità che meglio rispondono alle esigenze degli immigrati/e presenti sul territorio. Tali strutture devono avere ruoli, funzioni e poteri chiaramente definiti al fine di garantire la maggiore partecipazione, salvaguardandone l'autonomia nelle decisioni politiche.

### **Art.13 - Camere del lavoro territoriali**

La Camera del lavoro territoriale comprende le organizzazioni sindacali della Cgil esistenti nell'ambito del territorio sindacale, inteso come zona individuata dal Comitato Direttivo della Cgil del Trentino.

La Camera del lavoro territoriale dirige e coordina l'azione sindacale del territorio, promuove e gestisce le vertenzialità territoriali su temi di interesse generale, favorisce una sempre più elevata capacità autonoma dei Sindacati ad assolvere ai propri specifici compiti, promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell'organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice; promuove forme di organizzazione dei non occupati e le strutture di rappresentanza decise dal Comitato Direttivo della Cgil.

Le Camere del Lavoro territoriali della CGIL del Trentino non hanno valenza congressuale.

I Responsabili di Zona sono proposti dalla Segreteria della Cgil del Trentino al Comitato Direttivo, che ne ratifica la nomina.

In tutte le zone viene istituito un Comitato di Zona composto dai delegati di categoria che lavorano in quel territorio. Integrati dai delegati di Lega Spi e dai responsabili dei servizi territorialmente presenti, con il compito di elaborare ed approvare le piattaforme rivendicative territoriali. Il Comitato viene convocato almeno una volta all'anno.

### **Art.14 - Federazioni o Sindacati di categoria**

La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro elezione - compatibilmente con quanto previsto all'art. 9 del presente statuto in materia di sistema elettorale - e i compiti delle Federazioni o Sindacati di categoria, oltre a quelli già indicati dal presente articolo, sono determinati dagli statuti delle rispettive federazioni o sindacati nazionali di categoria, in armonia con i dettati del

presente statuto.

Le Federazioni o Sindacati di categoria organizzano gli iscritti/iscritte alla Cgil sulla base della qualificazione merceologica del settore o del comparto cui appartiene l'azienda o l'ente in cui essi prestano la loro opera.

Le variazioni dei criteri associativi, gli accorpamenti e gli scorpori che li riguardano, sono decisi dal Congresso confederale.

E' di stretta pertinenza delle Federazioni o Sindacati di categoria l'esercizio del mandato negoziale, da esplicare nell'ambito delle direttive e del coordinamento della Confederazione ad ogni livello.

### **Art. 15 - Sindacato Pensionati**

Nella Cgil del Trentino è costituito il Sindacato pensionati.

Lo Spi, sindacato generale dei pensionati e degli anziani, organizza e tutela nella Cgil i pensionati ex lavoratori di tutte le categorie e in relazione ad ogni regime pensionistico, i pensionati di reversibilità ed i pensionati sociali.

La Cgil assume attraverso lo SPI la rappresentanza dei pensionati e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.

La Cgil coinvolge lo Spi - anche attribuendo il diritto di proposta nella elaborazione delle proprie politiche sullo stato sociale - e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Sindacato dei pensionati e riferite alla tutela del reddito pensionistico, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione ed il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, lo SPI e le sue strutture territoriali e di base promuovono e / o integrano le attività vertenziali della Cgil sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

Nelle negoziazioni attinenti alla previdenza, all'assistenza sanitaria ed alla sicurezza sociale e al funzionamento delle relative strutture, lo SPI fa parte delle delegazioni confederali trattanti.

La Cgil promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra federazioni di categoria e sindacato dei pensionati, definendone forme e modalità.

Lo SPI del Trentino, su delega dello Spi Nazionale, esercita funzioni di Centro Regolatore nelle forme, limiti e condizioni di revoca stabiliti dal suo regolamento, definito d'intesa con la CGIL.

### **Art.16 – Le strutture di servizio**

La Cgil e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in attività o in pensione, nonché dei disoccupati e degli inoccupati, promuove la costituzione di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società) per l'erogazione di servizi.

La Cgil del Trentino considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del sindacato generale, e – in questo contesto - la finalità della politica dei servizi della Cgil è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona.

Il sistema dei servizi rappresenta una funzione strategica del sindacato generale ed uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Confederazione.

La qualità del servizio e della tutela espressa dal Sistema dei Servizi, è il risultato di una politica di qualificazione delle competenze tecniche, professionali e gestionali di ciascun servizio, dell'integrazione tra gli stessi e di un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate secondo il valore della trasparenza nell'intero complesso delle attività di servizio, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

Il Sistema dei Servizi, al di là delle specifiche articolazioni, opera in una dimensione unitaria fra Enti, Istituti e Società a tutti i livelli con l'obiettivo di raggiungere il massimo di integrazione e condivisione delle scelte politiche, organizzative e formative.

L'esercizio dell'indirizzo e del controllo delle rispettive attività è di competenza del Direttivo Nazionale della Cgil e, per le decisioni operative di propria competenza, del Comitato Direttivo della Cgil del Trentino.

## **TITOLO III - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE**

### **Art. 17 - Organi della Cgil del Trentino**

- a - Sono organi deliberanti:
  - il Congresso confederale;



- il Comitato Direttivo;
- b - Sono organi esecutivi:
  - la Segreteria;
  - il Comitato Esecutivo;
- c - Sono organi di controllo amministrativo:
  - il Collegio dei Sindaci;
  - gli Ispettori.
- d - E' organo di giurisdizione disciplinare interna:
  - il Comitato di Garanzia.
- e - E' organo di garanzia statutaria:
  - il Collegio di Verifica.
- f - E' organo consultivo e di proposta:
  - l'assemblea dei quadri, i Comitati di Zona, i Comitati degli Iscritti e leghe dei pensionati;

### **Art. 18 - Congresso confederale della CGIL del Trentino**

Il Congresso è il massimo organo deliberante della Cgil. Esso viene convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno un decimo degli iscritti/ iscritte.

Fermo restando che la Cgil del Trentino è istanza congressuale regionale, sono previsti i seguenti livelli congressuali:

- le assemblee di base (di azienda o interaziendali) e di Lega per il sindacato pensionati;
- il congresso regionale.

I delegati al congresso sono eletti per il 50% dai congressi aziendali e/o interaziendali e/o di Lega e per il 50% dai congressi regionali delle federazioni e/o sindacati di categoria e del sindacato pensionati.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del Comitato Direttivo della Cgil del Trentino, fermo restando le norme di riferimento stabilite a livello nazionale; il Comitato Direttivo stabilisce altresì il rapporto tra iscritti e delegati da eleggere.

Il Comitato Direttivo uscente può decidere, nell'ambito del regolamento congressuale, che una parte del Comitato Direttivo venga eletta direttamente dagli iscritti dalle assemblee congressuali di base.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata agli iscritti/iscritte nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.

Compiti del Congresso confederale sono:

- 1) definire gli orientamenti generali della Cgil da seguire da parte di tutte le organizzazioni confederate;
- 2) eleggere il Comitato direttivo;
- 3) eleggere il Collegio dei Sindaci;
- 4) eleggere il Collegio di Verifica;

Al Congresso compete deliberare sulla modifica dello Statuto, sulle adesioni della Cgil del Trentino agli organismi sindacali internazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della Cgil. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 degli aventi diritto.

Fra un congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle adesioni agli organismi sindacali internazionali o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato Direttivo, che delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

L'elezione degli organismi deliberativi a tutti i livelli avviene, con il metodo del voto segreto, sulla base del rispetto del pluralismo politico e sindacale, della differenza di genere, dell'articolata composizione strutturale e sociale dell'organizzazione.

### **Art. 19 - Comitato Direttivo della Cgil del Trentino**

Il Comitato direttivo della CGIL del Trentino è il massimo organo deliberante della Cgil tra un Congresso e l'altro. Ad esso è affidato il compito di direzione della Confederazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso confederale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la Cgil si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso confederale, di deliberare sulle percentuali di riparto della canalizzazione.

Al solo Comitato Direttivo della Cgil del Trentino è affidato, altresì, il compito di deliberare sulle piattaforme e sugli accordi interconfederali a livello Regionale e/o Provinciale.

Il Comitato Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Gli Enti, Istituti confederali, Società, Associazioni e Fondazioni di emanazione Cgil presentano annualmente al Comitato Direttivo della Cgil la relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Il Comitato Direttivo può decidere eventuali integrazioni al sistema di canalizzazione, per interventi che si rendessero necessari.

La Cgil del Trentino può proporre al Comitato direttivo nazionale della Cgil lo scioglimento di un organo direttivo o esecutivo qualora questi assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla Cgil, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto e le normative conseguenti, con le norme amministrative, compresi i ripetuti ed immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l'immagine della Confederazione.

Il Comitato direttivo della Cgil è eletto a scrutinio segreto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti.

La composizione del Comitato Direttivo della Cgil del Trentino, nonché di quello delle federazioni di categoria e del sindacato pensionati, dovrà prevedere la presenza maggioritaria di lavoratori e lavoratrici in produzione, di pensionate e pensionati, ed in ogni caso rappresentando la pluralità dei soggetti sociali che fanno parte dell'organizzazione.

Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti dimissionari o decaduti del Collegio dei sindaci, degli Ispettori e del Collegio di verifica, nelle forme previste dal presente Statuto.

Il Comitato direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico.

Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria Confederale almeno una volta a trimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.

Ogni componente del Comitato direttivo ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle organizzazioni confederali e prendervi la parola.

Il Comitato direttivo, fissandone il numero massimo ed i criteri di composizione, elegge - con voto separato - il Segretario generale e la Segreteria.

Il Comitato direttivo può decidere l'elezione di un Comitato Esecutivo, fissandone compiti e poteri nell'ambito delle previsioni del presente Statuto.

Il Comitato Direttivo nomina i Responsabili di Zona.

Il Comitato Direttivo elegge, inoltre, gli Ispettori Amministrativi, secondo le modalità previste dall'art. 23.

Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di Organizzazione, di Programma, dei Quadri e delegati, delle Lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

Il Comitato direttivo delibera sulla costituzione, anche in via sperimentale, di nuove strutture di rappresentanza, fissandone poteri e compiti, nonché le modalità di costruzione degli organismi dirigenti.

Il Comitato Direttivo delibera la costituzione del Coordinamento del Sistema dei Servizi fissandone i compiti.

Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

Il Comitato Direttivo decide le specifiche modalità con le quali attuare le parti del Regolamento per il personale dipendente demandate dal Comitato Direttivo Nazionale.

Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata degli aventi diritto che si esprime con le modalità decise dal Regolamento del Comitato Direttivo.

Se non già eletti in fase congressuale, inoltre, sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i responsabili degli Enti ed Istituti confederali, dell'Ufficio Vertenze e delle Associazioni promosse dalla Cgil, i Presidenti del Comitato di Garanzia e del Collegio di Verifica, il Coordinatore degli Ispettori, il Coordinatore del Sistema Servizi, i responsabili di Zona, dei Coordinamenti o dei Dipartimenti e delle Società promosse dalla CGIL del Trentino, nonché i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci.

### **Art. 20 - Segreteria della Cgil del Trentino**

La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo ed assicura la gestione continuativa della Cgil, assumendo la funzione di Centro Regolatore. Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di ¼ dei componenti.

Ad ogni componente la Segreteria viene affidato un incarico operativo da parte della stessa, su proposta del Segretario generale. Il componente della Segreteria risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo, in una apposita riunione. La Segreteria si dota di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

La Segreteria assicura la direzione quotidiana delle attività confederali e mantiene un contatto permanente con le Federazioni o Sindacati di categoria, con le Camere del lavoro territoriali con gli Enti ed Istituti confederali, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.

Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti della CGIL del Trentino, ne coordina l'attività nei vari campi; nomina i funzionari confederali e i collaboratori tecnici; propone al Comitato Direttivo la nomina dei Responsabili di Zona; presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Confederazione.

La Segreteria convoca il Comitato Esecutivo, se istituito ai sensi del successivo articolo 21.

Al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i funzionari alla vita della Confederazione, la Segreteria della Cgil del Trentino può convocare l'Assemblea dei Segretari e dei Funzionari, secondo le modalità definite dal Comitato Direttivo con apposito regolamento, che ne stabilisce anche la composizione.

La rappresentanza legale della Cgil del Trentino di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:

a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al successivo punto, che possono essere delegate;

b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria confederale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario, della sicurezza del lavoro; con analogo delibera la Segreteria della Cgil del Trentino può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato Direttivo.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata ad altro componente la Segreteria.

### **Art. 21 - Il Comitato Esecutivo della CGIL del Trentino**

La Cgil del Trentino può dotarsi di un Comitato esecutivo con compiti di direzione operativa e di gestione delle politiche della Cgil nel Trentino nonché di coordinamento dell'attività delle categorie, nell'ambito delle indicazioni deliberate dal Comitato direttivo e di concerto con la Segreteria.

La composizione dell'Esecutivo viene decisa dal Comitato direttivo che ne fissa le modalità di funzionamento.

### **Art. 22 - Collegio dei Sindaci della CGIL del Trentino**

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo della attività amministrativa della Cgil. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal congresso confederale che ne indica anche il Presidente.

Nel caso, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni.

Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito della organizzazione.

Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della CGIL; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso confederale una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente col Congresso precedente.

### **Art. 23 - Ispettori della CGIL del Trentino**

Gli Ispettori sono eletti dal Comitato Direttivo, che ne indica anche il Coordinatore, in numero di 3 effettivi e 2 supplenti e sono scelti fra iscritte e iscritti Cgil, che avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi di segreteria o di carattere amministrativo e possono avvalersi di competenze professionali esterne.

Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti. La violazione di tale comportamento determina una immediata verifica del Comitato direttivo.

Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti confederali, Società ed Associazioni e Fondazioni promosse dalle strutture di riferimento, nonché quelli a loro assegnati dal Comitato direttivo, al controllo del rispetto, di quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato, nella compilazione dei bilanci. Il controllo dei bilanci può riferirsi all'esercizio in corso o del passato.

La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo.

Si attivano anche su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture e ad essi riferiscono i risultati delle ispezioni, oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento. Nel caso le ispezioni si riferiscano a tematiche che coinvolgono più strutture, comunicano il loro programma di attività preventivamente e riferiscono i risultati delle ispezioni al Comitato direttivo.

Qualora si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene formalmente concesso dagli ispettori un tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e dandone informazione alla Cgil del Trentino o al Centro Regolatore che ha attivato l'ispezione. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli Ispettori sono tenuti a riferire al relativo Comitato Direttivo e a quello del Centro Regolatore di riferimento.

Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito regolamento predisposto dagli Ispettori nazionali ed approvato dal Comitato Direttivo della CGIL Nazionale.

### **Art. 24 - Assemblea dei quadri, dei comitati degli iscritti e leghe dei pensionati della CGIL del Trentino**

Al fine di garantire la piena partecipazione degli iscritti alla vita della confederazione, il Comitato direttivo della Cgil del Trentino convoca - almeno una volta all'anno e sulla base di un apposito regolamento, da emanare con il voto dei 2/3 dei componenti il Direttivo - l'Assemblea Generale dei quadri e dei delegati di base e leghe dei pensionati, quale momento di valutazione del lavoro svolto nonché di proposta e di consultazione su tutte le materie di interesse generale, sociale ed intercategoriale.

In presenza di materie di natura contrattuale confederale di grande rilevanza, la convocazione dell'Assemblea è obbligatoria e le proposte approvate dalla stessa saranno sottoposte alla successiva decisione del Comitato Direttivo.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno il 5% degli iscritti alla Cgil del Trentino.

Analogamente potranno procedere le categorie ed il sindacato pensionati su materie di specifico interesse delle stesse.

Partecipano di diritto alla Assemblea:

- Il Comitato direttivo, la Segreteria, i dirigenti dei Comitati degli Iscritti, i dirigenti delle RSU eletti nelle liste della Cgil e/o che fanno riferimento alla Cgil, i rappresentanti delle Leghe dei pensionati, i Responsabili di Zona, fermo restando che almeno il 60% dei partecipanti all'Assemblea devono essere lavoratori in attività e pensionati.

## **TITOLO IV - DELLA AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 25 - Contributi sindacali e solidarietà**

La CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte degli iscritti/iscritte della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture CGIL che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre

forme di sostegno, solo se previste e regolamentate e, di conseguenza, iscritte a bilancio nella voce "entrate".

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal Comitato direttivo della Cgil.

La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Le contribuzioni versate dai lavoratori e dai pensionati a seguito dell'iscrizione, a qualsiasi titolo, e sotto qualsiasi denominazione, sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolati alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati in modo automatico, con cadenza mensile, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

La normativa generale valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti, è stabilita dal Comitato direttivo nazionale della Cgil.

La Cgil del Trentino delibera nel proprio Comitato direttivo i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale.

La CGIL del Trentino non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione salvo diverse disposizioni legislative.

Il patrimonio della CGIL del Trentino, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro Regolatore competente, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

#### **Art. 26 - Attività amministrativa**

L'attività amministrativa della Cgil deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze ed alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) - predisposizione annuale, da parte delle segreterie attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", in conformità al D.Lgs 460/97, del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, relazione illustrativa del Bilancio e del rendiconto economico dell'attività dell'INCA;
- b) - il Comitato Direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) - ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione per il Collegio dei sindaci revisori, per l'organismo dirigente della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- d) - previsione, ad ogni sostituzione di segretari generali di un formale passaggio delle consegne;
- e) - di norma, le strutture di categoria devono nominare un responsabile amministrativo, anche in veste di referente unico del Centro Regolatore e degli Ispettori;
- f) - l'attività amministrativa dei comitati degli iscritti e di altri organismi da individuare in modo specifico potrà essere inserita in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifico regolamento finanziario approvato dal Comitato direttivo della Cgil del Trentino;
- g) - i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra gli iscritti/iscritte alle rispettive strutture.

Il Comitato Direttivo della Cgil, con la maggioranza dei 2/3, approverà un regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione prevedendo, altresì, la definizione di regole che rendano vincolante l'assunzione di politiche di rientro nel pareggio dei bilanci, in attuazione del primo comma del presente articolo.

#### **Art. 27 – Autonomia giuridica ed amministrativa**

La Cgil del Trentino e le Federazioni o Sindacati di categoria, il Sindacato pensionati, gli Enti e Istituti confederali, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderente, salvo quanto stabilito dai singoli Statuti in virtù di norme di legge, indipendentemente dal fatto che la struttura amministrativa, fiscale e previdenziale sia gestita in modo unificato.

Tutte le strutture operano per raggiungere il massimo di condivisione ed integrazione sul versante

tecnico, informatico, editoriale, gestionale e della comunicazione, per migliorare l'attività e favorire una ottimale gestione delle risorse

A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la Cgil e le sue strutture possono rivalersi nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

## **TITOLO V - DELLA GIURISDIZIONE INTERNA**

### **Art. 28 - Sanzioni disciplinari**

E' passibile di sanzioni disciplinari l'/la iscritto/a il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/e iscritti/e e risulti lesivo per l'organizzazione sindacale e configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

a - biasimo scritto;

b - sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritto/a;

c - in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello o componente del Comitato Direttivo, sospensione dalla/e carica/e sindacale ricoperta/e da tre a dodici mesi;

d - espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

1- comportamenti incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto, ovvero con le regole in esso precisate; ovvero contrari alle corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; ovvero in contrasto con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari.

La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;

2 - molestie e ricatti sessuali;

3 - condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;

4 - atti affaristici o di collusione con la controparte.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati d'opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria della Cgil del Trentino (o di quella superiore se il caso si riferisce al Centro Regolatore) può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto/a, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo della Cgil del Trentino dovrà, entro trenta giorni, pena l'inefficacia del provvedimento, ratificare tale decisione. Sono fatte salve la continuità delle prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità previste dal Regolamento del personale. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

E' facoltà dell'iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l'attivazione del Comitato di Garanzia competente che deciderà in unico grado. Il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso, qualora non venga confermata la sospensione cautelare.

Nel corso del procedimento disciplinare, il Comitato di garanzia, in relazione alla natura dei fatti evidenziati ed alla carica esecutiva ricoperta dal/la compagno/a sottoposto/a al procedimento può richiedere - tramite il Centro regolatore competente - allo/a stesso/a che si sospenda cautelativamente dall'incarico ricoperto per la durata della stessa procedura.

Nei casi più gravi sanzionati come al punto d), a tutela dell'organizzazione, la sanzione è immediatamente esecutiva, fatta salva la procedura di garanzia da parte del sanzionato.

I materiali raccolti in sede di procedimento disciplinare sono utilizzabili anche ai fini di eventuali provvedimenti che le strutture possono assumere nella loro funzione di "datori di lavoro".

Le strutture che vengono a conoscenza di fatti penalmente illeciti sono tenute a darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, fermo rimanendo l'avvio del procedimento disciplinare.

I procedimenti disciplinari non sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione. Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria non esclude responsabilità, anche patrimoniali, nei confronti dell'organizzazione.

### **Art. 29 – Comitati di Garanzia**

I Comitati di Garanzia costituiscono la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi degli/le iscritti/e alla Cgil.

Ogni iscritto/a ha diritto a due livelli di giudizio.

Il Comitato di Garanzia di prima istanza è costituito su base interregionale

E' eletto dal Congresso nazionale della Cgil che ne fissa l'articolazione e la composizione.

Il Comitato di Garanzia nazionale svolge funzioni di seconda ed ultima istanza.

Le decisioni dei Comitati di Garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura sui provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno dei Comitati di Garanzia sono determinate da un apposito regolamento proposto dal Comitato di Garanzia nazionale ed approvato dal Comitato Direttivo della Cgil Nazionale.

Ogni componente del Comitato è vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria, che ad indagine conclusa, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse. Nel Comitato di Garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può far parte del Collegio giudicante. Analogamente sono incompatibili con la fase istruttoria e quella giudicante i componenti degli esecutivi delle strutture interessate.

Ogni intervento tendente a condizionare l'operato ed il giudizio del Comitato di Garanzia, esercitato sia sull'intero comitato che sui singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza di questa funzione. Essa comporta obbligatoriamente l'attivazione di una indagine specifica promossa direttamente dal Comitato interessato o da quello superiore.

Con i tempi e modalità definite in sede di Regolamento dei Comitati di Garanzia possono essere avviate procedure di composizione bonaria nei casi di minore rilevanza e gravità. Tale procedura viene richiesta dal Presidente del Comitato di Garanzia interregionale che ne informa il comitato stesso.

Il tentativo di composizione bonaria può essere affidato dal Presidente o al Centro Regolatore competente o ad un componente del Comitato stesso. In caso di esito negativo del tentativo di composizione bonaria e di conferma dell'istanza al Comitato di Garanzia, si attiva la procedura di cui all'articolo 28 dello Statuto.

#### **Art. 30 - Collegio di Verifica della CGIL del Trentino**

Il Collegio di Verifica è composto da 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso della Cgil del Trentino, a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra gli iscritti/iscritte con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.

Nel caso, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo competente può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza dei 3/4 dei votanti.

Il Collegio di Verifica, su richiesta di uno o più iscritti/e o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari ed alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Cgil, con possibilità di esprimere pareri vincolanti e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/e iscritti/e o risulti lesivo per l'Organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di Garanzia di riferimento, per quanto di competenza.

Il Collegio di Verifica ha giurisdizione sull'attività delle strutture confederali di livello inferiore, compresi i Comitati degli iscritti.

Contro le decisioni del Collegio di Verifica è possibile il ricorso, in seconda ed ultima istanza, al Collegio statutario della Cgil nazionale.

Le decisioni del Collegio di Verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di Verifica sono determinate da un apposito regolamento predisposto dal Collegio Statutario Nazionale ed approvato dal Comitato Direttivo della Cgil Nazionale.

#### **Art. 31 – Recepimento modifiche statutarie**

Il Congresso conferisce mandato al Comitato Direttivo affinché, con la maggioranza di cui all'art. 1, recepisca eventuali modifiche statutarie approvate dal Congresso Nazionale della Cgil, armonizzando lo Statuto della Cgil del Trentino a quello Nazionale.